

ORIENTEERING PERGINE asd

STATUTO CON MODIFICHE

aggiornato al 18/03/2017

STATUTO

CAP. I - Costituzione e scopi

Art. 1

È costituita l'Associazione sportiva dilettantistica "ORIENTEERING PERGINE" con sede a Pergine Valsugana.

Art. 2

L'Associazione ha per scopo la pratica, la diffusione e l'insegnamento dello sport dell'orientamento nell'ambito e secondo le norme FISO, delle quali accetta statuto e regolamenti. L'Associazione è apartitica e non ha scopi di lucro.

CAP. II – Soci

Art. 3

L'Associazione è composta da soci benemeriti, soci sostenitori e soci ordinari.

I soci benemeriti sono nominati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze e meriti acquisiti nei confronti della società. I soci sostenitori sono tutti coloro che concorrono a sostenere l'attività della società. I soci ordinari sono tutti coloro che prendono parte all'attività della società e pagano la quota annuale.

Tutti coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere domanda su apposito modulo. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

L'ammissione a socio ordinario è subordinata all'accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio è insindacabile.

Tutti i soci in regola con la quota sociale possono godere dell'elettorato attivo e passivo, purché abbiano raggiunto la maggiore età. Le quote associative non sono trasmissibili ad eccezione di quelle a causa di morte.

La qualifica di socio dà diritto a partecipare alle attività proposte e ad usare le attrezzature dell'Associazione secondo le modalità previste.

Art. 4

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentare per iscritto al Consiglio Direttivo;
- per morosità, nel caso di mancato pagamento della quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo;
- per espulsione, proposta all'Assemblea dei soci dalla maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio per gravi motivi e gravi infrazioni allo statuto o ai regolamenti. Il provvedimento, deliberato dall'Assemblea e ratificato dal Consiglio Direttivo, verrà notificato per iscritto al socio espulso.

CAP. III - Durata e anno sociale

Art. 5

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° di gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

CAP. IV - Patrimonio e fondo sociale

Art. 6

I mezzi finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti, di privati e di associazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla associazione e dall'utilizzo dei beni mobili e attrezzature sportive di proprietà della società e da fondi patrimoniali. E' fatto divieto di distribuzione di utili ed avanzi di gestione anche in forma indiretta, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione

CAP. V - Organi sociali

Art. 7

Gli organi sociali sono:

1. L'Assemblea generale dei soci;
2. Il Consiglio Direttivo;
3. Il Presidente;

CAP. VI – L'Assemblea dei Soci

Art. 8

L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soci che siano in regola con il versamento della quota annua e che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno tre mesi.

È ammessa una sola delega per socio.

L'Assemblea generale ordinaria è convocata annualmente dal Presidente per la discussione e l'approvazione del bilancio consuntivo. È convocata ogni tre anni per il rinnovo delle cariche sociali. In entrambi i casi la convocazione deve essere indetta entro il 31 maggio.

Art. 9

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno o entro 30 giorni dal ricevimento di apposita richiesta scritta di almeno 1/5 dei soci che deve specificare i motivi per i quali si chiede la convocazione.

L'Assemblea è convocata con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno, spedito ai soci almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata, salvo i casi di comprovata urgenza per i quali il termine in parola può essere ridotto a 3 (tre) giorni.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei componenti l'Assemblea e, in seconda convocazione, con qualsiasi numero di partecipanti e delibera validamente a maggioranza relativa dei presenti qualunque sia il loro numero.

La seconda convocazione potrà essere indetta anche nello stesso giorno della prima purché tra la prima e la seconda convocazione vi sia almeno mezz'ora di intervallo e l'ordine del giorno ed il luogo di convocazione non cambino.

Il Presidente o in sua assenza un membro del Consiglio Direttivo inviterà l'Assemblea a nominare un Presidente che, prima dell'inizio dei lavori, designerà un segretario per la redazione del verbale e due scrutatori, nel caso di assemblea elettiva.

Art. 10

Spetta all'Assemblea dei soci:

- a) decidere sul bilancio consuntivo presentato del Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo la cui composizione numerica può essere variata con delibera assembleare;
- d) decidere sui problemi patrimoniali dell'Associazione;
- e) deliberare l'espulsione di un socio proposta dal Consiglio Direttivo ai sensi dall'art. 4 dello statuto;
- f) proporre ogni altro argomento per la discussione da parte dell'Assemblea.

Art. 11

Eventuali modifiche al presente statuto o la proposta di scioglimento dell'Associazione potranno essere discusse e vagliate solo se poste all'ordine del giorno di un'Assemblea straordinaria dei soci appositamente convocata con le modalità previste per l'Assemblea ordinaria.

Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti, i quali rappresentino almeno la metà più uno dei soci. Per la delibera di scioglimento dell'Associazione i soci potranno esprimere il solo voto personale con esclusione delle deleghe.

CAP. VII - Il Consiglio Direttivo

Art. 12

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque a nove membri eletti dall'Assemblea a scrutinio segreto. L'Assemblea delibera di volta in volta il numero dei componenti il Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno 3 consiglieri, senza particolari formalità.

Tutti gli incarichi si intendono a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno tre consiglieri, nel caso di cinque componenti, quattro negli altri casi. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza e saranno ritenute valide con il voto favorevole di almeno tre componenti. In caso di parità decide il voto del Presidente.

Alla prima riunione dopo l'Assemblea elettiva il Consiglio Direttivo, che sarà presieduto dall'eletto più anziano di età, provvederà alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere.

Al Consiglio Direttivo è affidata l'ordinaria amministrazione dell'Associazione, l'attuazione delle delibere dell'Assemblea ed in generale il funzionamento tecnico, amministrativo ed organizzativo dell'Associazione.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- delibera sulle domande di ammissione dei soci;
- delibera l'esclusione dei soci morosi e propone all'Assemblea l'espulsione dei soci indegni, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 del presente statuto;
- redige il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- fissa le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convoca l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga richiesto dai soci;
- fissa le quote sociali;
- redige regolamenti per l'uso della sede, delle attrezzature sociali, dell'attività sportiva. Ecc.;
- cura l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti dal presente statuto all'assemblea, la straordinaria amministrazione.

CAP. VIII - Il Presidente e il Vicepresidente

Art. 13

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. In caso di sua assenza o impedimento lo sostituirà a tutti gli effetti il Vicepresidente.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali viene espressamente delegato.

CAP. IX - Il Segretario e il Tesoriere

Art. 14

Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige e conserva i verbali delle riunioni e attende alla corrispondenza.

Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica delle riscossioni delle entrate, delle quote sociali, del pagamento delle spese e della tenuta dei libri sociali contabili.

CAP. X - Clausole finali

Art. 15

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione i beni della stessa Associazione sportiva dilettantistica "ORIENTEERING PERGINE", verranno attribuiti, con delibera assembleare, ad un'associazione o ad un ente con fini analoghi a quelli dell'associazione stessa.

Art 16

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice civile ed alle norme statutarie e regolamentari della FISO.

Il Segretario

Il Presidente

Pergine Valsugana, 18 marzo 2017